COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RENZO LUSETTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397) 863

Lusetti Renzo, *Presidente* 863, 864, 869, 870, 871, 872, 873, 874

Bargone Antonio (gruppo PDS) 866, 867

Brambilla Giorgio (gruppo lega nord) 864, 866

Calzolaio Valerio (gruppo PDS) 864, 865, 866, 869, 870, 871, 873, 874

Cutrera Achille, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 863, 865, 866, 869, 870, 871, 872, 873, 874

Diglio Pasquale, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 865, 866, 867, 868

Filippini Rosa (gruppo PSI) 867, 873, 874

Galli Giancarlo (gruppo DC), *Relatore* 863, 864, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874

Rinaldi Luigi (gruppo DC) 866, 867, 868, 873

Allegati:

Allegato 1: articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 del testo unificato 877

Allegato 2: emendamenti e subemendamenti presentati agli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 del testo unificato 883

La seduta comincia alle 10,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Galli ed altri; Ferrarini: « Disposizioni in materia di risorse idriche ».

Ricordo che nella seduta del 5 agosto scorso la Commissione aveva concluso l'esame dell'articolo 20.

Avverto che gli emendamenti per i quali è prevista l'espressione dei pareri vincolanti saranno posti in votazione in linea di principio e, qualora approvati, saranno immediatamente trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Ricordo altresì che, nella seduta del 4 agosto scorso, era stata avviata la discussione dell'articolo 21 e di alcuni emendamenti sino allora presentati. Proseguiamo l'esame di tale articolo e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor presidente, ritiro il subemendamento 0.21.1.3 e gli emendamenti 21.4 e 21.5 da me presentati. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 21.1 del Governo, purché siano apportate alcune modifiche volte ad inserire nel comma 5 anche il principio dell'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo la proposta del relatore e riformulo l'emendamento 21.1 nel senso da lui auspicato.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo 21.1 risulta, pertanto, del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento d'acque tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino, di rilievo nazionale e le Regioni interessate, in quanto titolari in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardano in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle Regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 25 della stessa legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono individuati i soggetti rea-

lizzatori e stabiliti criteri e modalità per l'esecuzione degli interventi.

4. In caso di mancato accordo o della sua mancata attuazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, propone al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, in via sostitutiva, l'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti medesimi.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni.

7. L'approvazione dei programmi prevista dal comma 2, comporta variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.

21. 1.

Il Governo.

VALERIO CALZOLAIO. Signor presidente, ritiro il subemendamento 0.21.1.4, nonché l'emendamento 21.2, di cui sono primo firmatario, che aveva le stesse finalità dell'emendamento 21.1 presentato dal Governo. Dichiaro l'apprezzamento del mio gruppo per la soluzione adottata nel testo del Governo in relazione agli accordi di programma; riteniamo infatti che in tal modo un aspetto molto discusso del provvedimento abbia trovato, alla fine, una definizione adeguata che costituisce sicuramente un passo avanti. Avremo modo di tornare su alcuni specifici aspetti dell'emendamento 21.1 che appaiono pleonastici, tuttavia ne apprezziamo l'impostazione di fondo: preannuncio, pertanto, il voto favorevole del mio gruppo in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.21.1.1. del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.21.1.2. del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

VALERIO CALZOLAIO. Dichiaro di ritirare il subemendamento 0.21.1.4. e l'emendamento 21.2 da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'emendamento 21.1 del Governo.

(È approvato).

GIORGIO BRAMBILLA. Annuncio il ritiro dell'emendamento 21.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22 e agli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Calzolaio 22.2 poiché intacca una competenza esclusivamente regionale.

Faccio comunque presente che in merito all'articolo 22 il Governo dovrebbe chiarire la propria posizione; in attesa che ciò avvenga, mi riservo di esprimere il parere sugli emendamenti relativi all'articolo 22.

VALERIO CALZOLAIO. L'argomento trattato dall'articolo 22 è molto delicato non tanto perché il suo contenuto stravolga o condizioni l'intero impianto della legge, quanto perché introduce una serie

di norme in qualche modo « periferiche » rispetto alla materia di cui ci stiamo occupando. Per questo motivo, con l'emendamento 22.1, ne proponiamo la soppressione.

Non dobbiamo dimenticare che è in corso di definizione il riordino dei consorzi di bonifica, sui quali sono state espresse opinioni abbastanza differenziate e per i quali viene previsto addirittura un ampliamento delle competenze. La formulazione dell'articolo 22 risulta, inoltre, abbastanza ambigua principalmente perché introduce il concetto – di cui in Commissione si è molto discusso – di uso plurimo delle acque; vengono infatti usate espressioni, quale « prevalente uso irriguo », che abbiamo cercato di eliminare negli articoli precedenti.

Fatta salva la preferenza del gruppo del PDS per la soppressione dell'articolo 22, conformandoci alla logica di fare comunque presto e di tener conto degli orientamenti degli altri gruppi, ritiriamo il nostro emendamento soppressivo. Mi preme, tuttavia, ricordare al Governo ed al relatore che sarebbe opportuno approvare il comma 1 dell'emendamento 22.12 del Governo perché la formulazione ivi contenuta è preferibile a quella del comma 1 dell'articolo 22. Nel caso in cui non si volesse accedere a questa soluzione, farei mio l'emendamento 22.12 del Governo, limitatamente al comma 1. Per chiarezza, ricordo che nel testo originario è ripetuta l'espressione « ivi comprese quelle relative ... ». Mi domando: se il riferimento è alle competenze istituzionali dei consorzi, che bisogno c'è di ricordare quali sono? D'altronde, citandole ci inoltriamo in una tematica ambigua che forse sarebbe meglio lasciar fuori dalla legge. Quella dell'emendamento del Governo ci sembra una formulazione più pulita e convincente – a prescindere dalla opinione che il mio gruppo può avere sulle competenze stesse dei consorzi di bonifica – perché fa riferimento esclusivamente alle competenze istituzionali.

L'altra questione che desidero sottoporre all'attenzione del Governo consiste nell'opportunità di approvare i miei emendamenti 22.8 e 22.9 che, senza alterare l'impianto dell'articolo, tuttavia introducono due significativi concetti, il primo dei quali è rappresentato dal richiamo alla pianificazione di bacino anche per i consorzi di bonifica (e mi riferisco all'emendamento 22.8). Inoltre, propongo una riformulazione del mio emendamento 22.9, riferito agli utenti dei servizi irrigui dei consorzi, mirante ad inserire l'espressione « escluso il contributo per le spese di manutenzione ».

Concludendo, raccomando nuovamente l'approvazione di questi due emendamenti non soltanto perché sono stati sottoscritti da più gruppi – del PDS, del PSI, di rifondazione comunista, dei verdi e della lega nord – ma soprattutto perché contengono due specificazioni che non alterano il testo – peraltro da noi non condiviso – dell'articolo 22.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Calzolaio sull'emendamento 22.9, poiché non è chiaro il significato dell'espressione « utenti che sono nell'impossibilità di usufruire di servizi irrigui dei consorzi di bonifica ». È ovvio che qualora esistesse un'impossibilità, in senso giuridico, i contributi non dovrebbero essere versati.

VALERIO CALZOLAIO. È ovvio, ma oggi vengono versati.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come può essere ovvio? Esistono norme che impongono un obbligo?

VALERIO CALZOLAIO. Avviene esattamente ciò che è scritto nell'emendamento.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Scusi, onorevole Calzolaio, ma non credo che – sto pensando a chi, in un condominio, non utilizza l'ascensore oppure il riscaldamento – si riesca a dimostrare l'impossibilità di usufruire di servizi essendo

nel contempo obbligato a versare la relativa quota. Sarebbe una norma in contrasto con le disposizioni generali del diritto. Ripeto, esiste una possibilità del genere ? A mio avviso, no ! Stiamo scrivendo una norma contraria al diritto generale.

VALERIO CALZOLAIO. Non è contraria, è ovvia.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma non si può approvare un emendamento perché è ovvio. Poiché tutti i ladri debbono essere arrestati, formuliamo un emendamento ?

VALERIO CALZOLAIO. Ricordo che questo punto è contenuto in un ordine del giorno presentato in Commissione agricoltura.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei ribadire il mio ragionamento. Se fossimo di fronte ad un percorso di indagine amministrativa, quello che lei dice potrebbe valere; in un provvedimento legislativo, l'impossibilità di utilizzare un servizio da cui discende comunque l'obbligo del pagamento non può essere previsto. Non esiste in alcuna disposizione giuridica !

LUIGI RINALDI. Signor presidente, a proposito della questione sollevata dal collega Calzolaio, vorrei ricordare come i contributi irrigui di bonifica siano stabiliti – come sosteneva il sottosegretario – sulla base dell'effettivo beneficio goduto dagli utenti. Eventuali deviazioni – che peraltro non mi risultano – possono anche verificarsi, ma sono eccezioni, non regole. Ove il principio sostenuto dal collega Calzolaio fosse accolto, avremmo di fatto la trasformazione dei contributi da obbligatori a volontari, con relativo sconvolgimento del sistema.

Non credo che in questo momento la Commissione intenda affrontare il riordino dell'istituto della bonifica: non è una materia riguardante il provvedimento in esame. I contributi che si pagano si riferiscono a due aspetti: in primo luogo l'uso effettivo dell'acqua, che si paga in relazione al consumo, in secondo luogo le spese generali di manutenzione, in quanto tutti i soci sono tenuti al mantenimento degli impianti sia per avere l'acqua sia per impedire che si verifichino inondazioni, disordini o guai di altro genere.

In conclusione non ritengo che in questa sede debba essere affrontato un argomento non pertinente e disciplinato da altri provvedimenti legislativi.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se mi permette, signor presidente, vorrei chiarire l'espressione finale dell'emendamento 22.9 presentato dal collega Calzolaio: « fatte salve le esigenze di tutela degli ecosistemi naturali ». Vorrei chiarire che stiamo discutendo dell'uso parziale delle acque da parte dei consorzi di bonifica, con un ritorno delle acque medesime all'utilizzo originario.

Introdurre l'espressione da me citata, significa prevedere qualcosa che è a monte rispetto alla questione in oggetto: è evidente che se il prelievo non può avvenire, si tratta di un discorso di carattere generale.

VALERIO CALZOLAIO. Considererei superata la seconda parte dell'emendamento cui lei si riferisce, tant'è che l'ho riformulato escludendo il secondo periodo. Le ultime parole sono « previsioni dei piani di bacino ».

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo scusa, onorevole Calzolaio, ma i piani di bacino saranno definiti per legge oppure no ?

VALERIO CALZOLAIO. Sì.

ANTONIO BARGONE. Vorrei fare un'osservazione in ordine all'emendamento 22.9. Non credo si possa sostenere che approvando l'emendamento il contri-

buto diventi volontario. È obbligatorio comunque nel caso in cui il servizio venga erogato; è esentato dal pagamento chi non usufruisce del servizio.

LUIGI RINALDI. Esiste pur sempre il problema delle spese generali.

ANTONIO BARGONE. Onorevole Rinaldi, il sottosegretario Diglio si è riferito per esempio alle spese condominiali. Nel caso in cui non si goda del servizio di riscaldamento, il condomino non è tenuto a pagare *in toto* le spese generali, ma solo una percentuale di queste. Non si comprende il motivo in base al quale in questo caso si dovrebbe pagare totalmente un servizio che non viene goduto a cui si aggiungono, in misura penalizzante, le spese generali.

Per esercitare un diritto si deve mettere in condizione l'utente di poterne godere: a questo punto scatta l'obbligatorietà del versamento. Rispetto all'emendamento in esame, si potrebbero semmai considerare le spese generali, ma in una misura percentualmente inferiore.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A mio avviso è pericoloso inserire in un testo legislativo una previsione del genere. Il concetto di impossibilità è caratterizzato da alcune peculiarità, onorevole Bargone. Per potermi spiegare citerò l'esempio dell'aumento di valore di un fondo. Se il proprietario di un fondo non riuscisse ad usufruire del sistema irriguo esistente a causa di una impossibilità oggettiva, di carattere generale, ciò inciderebbe sul valore del fondo medesimo; diverso è il caso in cui un consorzio di bonifica realizza alcune strutture, supportate finanziariamente dallo Stato, ma il proprietario del fondo non intende effettuare opere di collegamento al fine di non contribuire al consorzio stesso. Paradossalmente, quindi, si verrebbe a creare una situazione di questo genere: l'impossibilità di utilizzazione delle acque, addotta strumentalmente, consentirebbe al soggetto in questione di non pagare il canone e le spese di manutenzione, ma, nel contempo, questi vedrebbe aumentato il valore del suo fondo, perché in qualunque momento lo si volesse si potrebbe, con una spesa relativa, creare le condizioni per avvalersi della possibilità di irrigazione.

Ritengo quindi preferibile lasciare intatta la normativa di carattere generale in materia, senza addentrarci in specificazioni che potrebbero creare confusioni interpretative e indurre forme di speculazione.

ROSA FILIPPINI. Nelle varie fasi della discussione di questo progetto di legge ho sempre avvertito una tendenza alla quale mi oppongo in linea generale. Ritengo, cioè, che non possiamo, ogni qualvolta ci troviamo ad esaminare un testo legislativo finalizzato alla soluzione di uno specifico problema, introdurre in realtà numerosissime modifiche che incidono su settori o organismi regolati da altre leggi e che non costituiscono l'oggetto precipuo del provvedimento in esame.

Presso le competenti Commissioni parlamentari è in esame una proposta di riforma dei consorzi di bonifica, argomento che nel testo oggi in discussione rappresenta un aspetto del tutto marginale sul quale, pertanto, non dobbiamo a mio avviso incidere più del necessario. Abbiamo dovuto affrontare questo tema perché si poneva il problema di come regolamentare il canone delle acque irrigue là dove queste derivano da canali consortili. Era quindi necessario introdurre una precisazione che però, ripeto, è assolutamente marginale rispetto all'oggetto precipuo del provvedimento. Se, insomma, realizzassimo con questo testo una parte della riforma dei consorzi di bonifica, andrebbe a finire che gli amministratori e gli stessi cittadini non capirebbero più nulla, perché dovrebbero cercare di comprendere quale sia la normativa italiana in materia attraverso l'esame di centinaia di testi, anziché di uno solo.

Oltre a questo aspetto fondamentale, ve ne è anche un altro che mi sembra di

notevole rilievo. Sono sicura che la regolamentazione dei consorzi di bonifica presenta moltissimi aspetti criticabili, stando a quanto molto spesso mi viene riferito. Non vedo, quindi, se vogliamo addentrarci nella materia, perché dovremmo discutere soltanto uno di tali aspetti e non, per esempio, anche quello relativo alle quote, che pure presenta gravissimi problemi.

Se, in sostanza, vogliamo occuparci della riforma dei consorzi di bonifica, dobbiamo farlo per intero, ma non è questa la sede idonea. Dichiaro con molta franchezza, per esempio, di non essere in grado di giudicare una proposta di modifica di questo genere, non essendomi mai interessata specificamente alla materia. Affrontiamo, allora, i problemi nelle sedi competenti: la Commissione agricoltura, ripeto, sta discutendo un testo in proposito da non so quanti anni, mentre noi dobbiamo occuparci solo dello specifico aspetto che riguarda direttamente il provvedimento al nostro esame, ossia i canoni delle acque per usi irrigui. Personalmente sono in grado, insisto, di approvare o meno soltanto le modifiche che capisco, non quelle che intervengono su oggetti che non rientrano nella mia competenza.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Vorrei fare alcune osservazioni in merito all'emendamento Calzolaio 22.8, che fa riferimento ai piani di bacino. Non capisco come si possa stabilire che i consorzi di bonifica ed irrigazione esercitano le loro competenze nell'ambito delle previsioni dei piani di bacino: si tratta, infatti, di competenze istituzionali, che non possono essere sottratte o aggiunte in base a tali piani.

L'articolo 22 era stato concepito originariamente come una norma di chiarimento la quale prevedeva, al comma 1, che le competenze dei consorzi che gestiscono alcuni segmenti del ciclo integrato non dovessero obbligatoriamente confluire in quelle del soggetto gestore. Questi, cioè, potevano rappresentare uno dei soggetti che partecipavano, come gli altri, alla gestione integrata, senza che le loro funzioni venissero necessariamente sussunte nelle competenze dell'ente pubblico. Essi venivano quindi trattati, ripeto, al pari di tutti gli altri soggetti gestori: era questo il senso del chiarimento.

Un'altra importante chiarificazione era contenuta nel comma 3, finalizzato a garantire l'effettività della depurazione, stabilendo che chiunque utilizza canali consortili o acque irrigue deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

A parte, quindi, queste finalità di chiarimento, non ho mai attribuito un'importanza eccessiva all'articolo 22, che non dice – e non vuol dire – nulla più di quanto ho ricordato.

VALERIO CALZOLAIO. Le motivazioni che sono alla base dell'emendamento 22.8 sono corrette, ma la formulazione, forse, è imprecisa; ritengo infatti utile per l'attività dei consorzi di bonifica il riferimento alle pianificazioni di bacino. Suggerisco pertanto di riformulare l'emendamento.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo, concordo con le osservazioni dell'onorevole Filippini circa l'inopportunità di elencare tutte le competenze istituzionali riguardanti la realizzazione e la gestione delle reti ad uso irriguo. Occorre evitare di inserire nel testo legislativo formulazioni che altrove abbiamo utilizzato in modo diverso.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con la seconda considerazione espressa dall'onorevole Calzolaio.

LUIGI RINALDI. Dall'andamento della discussione sull'articolo 22 mi sembra che emergano due distinte volontà: la prima tende ad eliminare dal testo in esame il settore delle acque irrigue; la seconda, invece, a modificare una normativa che non rientra nell'ambito d'azione di questo provvedimento. A mio parere è assurdo che si approvi una legge che riordina il

sistema delle risorse idriche senza tenere in considerazione l'impiego rilevante delle acque per uso agricolo. Non va dimenticato che il 40 per cento del valore lordo della produzione è direttamente influenzato dall'utilizzo delle acque in agricoltura poiché, com'è noto, nel nostro paese le acque piovane non sono sufficienti a soddisfare le esigenze vegetative delle coltivazioni. Secondo i dati relativi all'anno 1990 i valori che si determinano attraverso l'uso delle acque irrigue assommano ad oltre 12 mila miliardi.

Sono pertanto convinto della necessità di mantenere l'articolo 22 nel testo unificato, anche se ciò comporta la necessità di affrontare la riforma di alcune norme che disciplinano le acque irrigue e l'attività dei consorzi di bonifica, eventualmente apportando solo le modifiche condivise dal Governo. Invito infine i colleghi a non rinviare ancora una volta l'esame degli emendamenti riferiti a tale articolo.

VALERIO CALZOLAIO. Come ho già preannunciato, per le ragioni esposte dal Governo e condivise dal relatore, faccio mio l'emendamento 22.12 del Governo limitatamente al comma 1.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.12 del Governo, fatto proprio dall'onorevole Calzolaio limitatamente al comma 1, risulta del seguente tenore:

Sostituire la prima parte del comma 1 fino alle parole: lavori pubblici *con le seguenti:*

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a scopo irriguo, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e.

22. 12 *(Nuova formulazione).*

Il Governo.

VALERIO CALZOLAIO. Confermo, inoltre, il ritiro del mio emendamento 22.1. Per ragioni di coerenza e per venire incontro alle esigenze prospettate dal Governo, ritiro anche il mio emendamento 22.8. Chiediamo poi l'approvazione dell'emendamento 22.9 riformulato nel senso di aggiungere infine le parole: « escluso il contributo per la manutenzione » utile a risolvere almeno parzialmente le questioni poste dai colleghi Rinaldi e dal sottosegretario Diglio. Ritiro, infine, i miei emendamenti 22.2 e 22.10.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritiro gli emendamenti 22.13, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 e 22.11.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. In linea di massima, sono favorevole all'emendamento 22.12 del Governo, fatto proprio, limitatamente al comma 1, dall'onorevole Calzolaio, a condizione però che venga accolto il mio subemendamento 0.22.12.1 mirante ad introdurre dopo le parole « le reti » le altre « a prevalente ». Altrimenti, per legge rendiamo impossibile l'utilizzo delle acque a scopi plurimi o diversi. Una simile impostazione, peraltro, risulterebbe dannosa in quanto non corrispondente alle concrete necessità del settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.22.12.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

VALERIO CALZOLAIO. Ritiro il mio emendamento 22.3 e presento un subemendamento all'emendamento 22.12 del Governo, fatto mio limitatamente al comma 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Calzolaio ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 22. 12 (nuova formulazione) sostituire le parole: delle loro competenze *con le seguenti:* delle competenze definite dalla legge.

0. 22. 12. 2.

Calzolaio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore* . Sono favorevole al subemendamento Calzolaio 0.22.12.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Calzolaio 0.22.12.2, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.12 del Governo, fatto proprio limitatamente al comma 1 dal deputato Calzolaio, come modificato dai subemendamenti 0.22.12.1 del relatore e Calzolaio 0.22.12.2.
(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole al Ministero dei lavori pubblici *con le seguenti* alle autorità competenti.

22. 17.

Il Relatore.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . Sono favorevole all'emendamento 22.17 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.17 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato) .

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.15, 22.16 e 22.14 del Governo.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Calzolaio 22.3 e contrario sull'emendamento Calzolaio 22.9.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sull'emendamento Calzolaio 22.9 mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Galli 0.22.12.1.
(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 22.12 del Governo, fatto proprio dall'onorevole Calzolaio limitatamente al comma 1, come modificato dall'approvazione del subemendamento Galli, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.15 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.16 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Calzolaio 22.9.

VALERIO CALZOLAIO. Invito la Commissione a valutare attentamente l'emendamento in oggetto, considerato il dibattito svoltosi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calzolaio 22.9.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 22.14 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 23 ed agli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

VALERIO CALZOLAIO. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 23.1, rilevando comunque come le disposizioni di cui all'articolo in esame abbiano in realtà valenza di norme transitorie.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 23.2.

Esprimo inoltre parere favorevole sul contenuto dell'emendamento del Governo

23.3, purché questo venga inserito nell'ambito dell'articolo 32.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Accolgo l'invito del relatore e propongo, pertanto, di accantonare l'emendamento 23.3 per discuterlo in sede di esame dell'articolo 32.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 23.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 23.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta del rappresentante del Governo di accantonare l'emendamento 23.3.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

VALERIO CALZOLAIO. Signor presidente, preannuncio che il mio gruppo si asterrà, in Assemblea, dalla votazione dell'articolo 23 come modificato dagli emendamenti approvati.

PRESIDENTE. L'articolo 24 è stato già esaminato; passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 25 e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferito, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

VALERIO CALZOLAIO. Signor presidente, proporrei di accantonare l'esame dell'articolo 25 e dell'articolo aggiuntivo 25.01 – di cui sono primo firmatario –, per esaminarli in sede di discussione dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accoglimento di tale richiesta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 26 e dell'emendamento ad esso riferito, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Signor presidente, l'intendimento dell'emendamento è chiaro, ma vorrei far presente al sottosegretario Cutrera come la sua attuazione appaia particolarmente complessa, in quanto introduce una serie di meccanismi che sembrano difficilmente governabili. Solleciterei, pertanto, alcune delucidazioni da parte del rappresentante del Governo.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi rendo conto che, così come è formulato, l'emendamento lascia alcuni problemi irrisolti, vorrei però sottolineare l'esigenza di fondo di fare salva nelle regioni la definizione degli ambiti territoriali ottimali là dove, nel termine previsto dalla legge, questi hanno potuto essere definiti. Si potrebbe forse trovare una soluzione volta a conservare il principio dell'articolo 26, comma 1, nell'attuale testo, affermando però che alla scadenza del termine entreranno comunque a regime gli ambiti territoriali ottimali definiti in sede regionale.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Concordo con le esigenze evidenziate dal sottosegretario Cutrera: esprimo, pertanto, parere favorevole sull'emendamento del Governo 26.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27 e agli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento Mantovani e Tripodi 27.2, mentre il mio parere è contrario agli emendamenti Ronchi 27.1, Mantovani 27.3, 27.4, 27.5, 27.6

e 27.7. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 27.9 e 27.10.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 27.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6 e 27.7 è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Faccio mio l'emendamento Mantovani 27.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mantovani 27.2, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.9 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.10 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.11 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Ricordo che l'articolo 28 è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.16.

Passiamo all'articolo 29 e agli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti presentati all'articolo 29 è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ricordo che l'articolo 30 è stato soppresso dall'approvazione dell'emendamento 14.6.

Passiamo all'articolo 31 e agli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del nuovo testo del mio emendamento 31.1.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 31.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31.3 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

L'emendamento Rinaldi 13.8, in precedenza accantonato, risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 31.3 del relatore.

Passiamo all'articolo 32 ed agli articoli aggiuntivi ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Desidero ricordare che la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo 32.02 del Governo, presa in considerazione dall'emen-

damento 23.3 dello stesso Governo, consiste nella abolizione della concessione gratuita ventennale.

Tale articolo aggiuntivo riprende in sostanza i contenuti del mio articolo aggiuntivo 32.01 con due sostanziali modifiche: l'abolizione della concessione gratuita ventennale e la fissazione in un anno del termine per far valere il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica. Nel corso della discussione si era ipotizzato di allargare il termine da uno a tre anni; mediazione che, se non erro, non era condivisa dal collega Rinaldi.

Per queste ragioni ritiro il mio articolo aggiuntivo 32.01 ed esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 32.02 del Governo purché il termine per far valere il diritto al riconoscimento alla concessione di acqua pubblica sia di tre e non di un solo anno. Da ultimo, nell'invitare la Commissione ad approvare il mio articolo aggiuntivo 32.04, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Calzolaio 32.03.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie il suggerimento del relatore e pertanto modifica il proprio articolo aggiuntivo 32.02 nel senso da lui indicato.

LUIGI RINALDI. Ritengo che, se si inseriscono termini troppo stretti, si arreca principalmente danno agli uffici preposti che si troveranno costretti a smaltire « intere stanze » di richieste.

Poiché quella prevista è una sorta di compressione, di esproprio di un diritto, è necessario prevedere una transizione « morbida », anche allo scopo di evitare una sofferenza della certezza della norma. Con ciò non voglio dire che bisogna concedere venti anni di gratuità, ma solo che occorre prevedere tempi congrui alla effettività della disposizione ed alla necessità di evitare disagi per chi dovrà esaminare la prevedibile enorme mole di domande.

VALERIO CALZOLAIO. Il gruppo del PDS voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 32.02 del Governo, con la modifica poc'anzi proposta dal relatore e mirante a fissare il termine previsto in tre anni; scelta, questa, che dovrebbe in qualche modo rispondere alle esigenze prospettate dal collega Rinaldi. Conseguentemente, dovrebbero essere modificati i termini di cui al mio articolo aggiuntivo 32.03 (ex articolo aggiuntivo 25.01), sottoscritto anche dai colleghi del gruppo dei verdi, che invito la Commissione ad approvare.

ROSA FILIPPINI. Sulla falsariga di quanto proposto dal Governo, potremmo trovare un'ulteriore mediazione portando il termine previsto a cinque anni.

VALERIO CALZOLAIO. Già il termine di tre anni rappresenta una mediazione perché l'emendamento del Governo lo fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo avrebbe preferito che il suo articolo aggiuntivo 32.02 venisse approvato nel testo presentato, cioè lasciando il termine di un anno. Poiché i problemi prospettati dal collega Rinaldi hanno indubbio fondamento, soprattutto per quel che riguarda il carico di lavoro che graverebbe sugli uffici, accolgo l'invito del relatore a portare il termine fissato da uno a tre anni.

LUIGI RINALDI. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo aggiuntivo 32.02 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 32.02 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Calzolaio 32.03.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 32.03, in quanto la materia è ricompresa nel decreto legislativo n. 275.

VALERIO CALZOLAIO. Ho la sensazione che lo sia soltanto parzialmente. Il resto rappresenta un'utile specificazione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Calzolaio di non insistere per il mantenimento.

VALERIO CALZOLAIO. Alcuni aspetti potrebbero essere eliminati, tuttavia il primo comma dell'articolo 32-*bis* là dove si specifica che « le procedure sono semplificate per i piccoli approvvigionamenti per uso domestico » nonché il quarto comma relativo ai controlli analitici di qualità risultano utili e perciò vanno mantenuti.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Onorevole Calzolaio questi problemi sono già stati risolti con l'articolo aggiuntivo 32.02.

ROSA FILIPPINI. L'appesantimento delle procedure a carico dei singoli mi trova contraria. In materia l'interesse pubblico interviene puntualmente ed esiste già un meccanismo che funziona: perché obbligare i singoli ad effettuare i controlli di qualità ?

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette al relatore.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calzolaio 32.03.
(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 32.04 del relatore.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 32.04 del relatore.
(È approvato).

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 14 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

ART. 21.

(Opere e interventi per il trasferimento di acqua).

1. Le opere e gli impianti di cui alle lettere *c)* e *m)* del comma 1, dell'articolo 4, definite in conformità al procedimento di cui al medesimo articolo 4, sono definite di interesse nazionale. Pertanto la relativa realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, tenuto conto delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, affida in gestione gli impianti di cui al comma precedente ad enti pubblici ovvero a società per azioni, in cui il soggetto pubblico partecipi con una quota non inferiore al 51 per cento, particolarmente specializzate nel settore.

3. Ogni nuova opera idraulica viene sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a costituire apposite commissioni per la valutazione d'impatto ambientale per opere di pertinenza regionale, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

CAPO III.

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE.

ART. 22.

(Usi delle acque irrigue e di bonifica).

1. In attesa del generale riordino delle disposizioni in materia, i consorzi di bonifica ed irrigazione, ferme restando le loro competenze istituzionali, ivi comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, previa notificazione al Ministro dei lavori pubblici, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

2. Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il canone di concessione per uso irriguo; alla concessione per gli altri usi

si provvede secondo le disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni; per i proventi relativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

ART. 23.

(Usi agricoli delle acque).

1. Per gli usi agricoli delle acque restano ferme le disposizioni di cui al libro III, titolo II, sezione IX, del codice civile.

2. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, va assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate, al fine di contemperare le diverse esigenze dei settori di uso interessati, dal Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione.

ART. 25.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del Piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su iniziativa del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 26.

(Delimitazione degli àmbiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico).

1. Qualora la regione non individui nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, gli àmbiti territoriali ottimali, questi coincidono con il territorio di ciascuna provincia; dopo il primo triennio di applicazione della presente legge ciascuna regione ha facoltà di modificare gli àmbiti territoriali ottimali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 6.

2. Nei casi in cui non si provveda alla riorganizzazione dei servizi idrici in conformità e nei termini di cui all'articolo 7, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi per la realizzazione dei relativi adempimenti.

ART. 27.

(Catasto degli scarichi).

1. Ferme restando le competenze relative al catasto degli scarichi ed al controllo del corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, ed in conformità alle funzioni autorizzative e di controllo previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, e alle funzioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la provincia:

a) rilascia le autorizzazioni per tutti gli scarichi, pubblici e privati, nelle acque superficiali e sotterranee, interne e marine territoriali, nonché sul suolo e nel sottosuolo;

b) attua ed organizza la vigilanza ed il controllo di tutti gli scarichi.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, la provincia, in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, ed in attesa della riforma del settore dei controlli ambientali e delle disposizioni regionali di riorganizzazione degli attuali presidi multinazionali di prevenzione, si avvalgono:

a) dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

b) dell'Istituto superiore di sanità del Ministero della sanità;

c) di laboratori pubblici o privati abilitati di cui al comma 3.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnici organizzativi che i laboratori devono possedere per l'esecuzione delle analisi e dei controlli, nonché pubblica sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei laboratori abilitati.

4. Il laboratorio abilitato è tenuto ad informare la provincia ogni volta che le analisi indicano il superamento delle norme di emissione stabilite nelle autorizzazioni allo scarico previste dalla vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed in materia di scarichi nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo.

5. Al legale rappresentante, nonché a suoi delegati, dai laboratori abilitati può essere attribuito, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo, da parte del prefetto, su proposta del presidente della giunta provinciale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. Il personale dell'Istituto di ricerca sulle acque e dall'Istituto superiore di sanità designato per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi idrici è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati ed assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive.

7. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegare nella determinazione dei parametri o dei valori limite di accettabilità di tutti gli scarichi sono fissate dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità.

8. Le province definiscono le modalità di utilizzazione del personale nominato dall'Istituto di ricerca sulle acque e dall'Istituto superiore di sanità, nonché dei laboratori pubblici o privati abilitati al fine di pervenire alla realizzazione di una efficace rete di controllo e di assicurare la tempestività dei controlli stessi.

9. Le province destinano il 50 per cento dei proventi derivanti dal tributo di

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esclusivamente all'espletamento delle funzioni riguardanti l'attuazione e l'organizzazione della vigilanza degli scarichi idrici.

ART. 29.

(Modalità per il riutilizzo delle acque reflue).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standards* di qualità e di consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotano di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzano acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

ART. 31.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o con essa comunque incompatibili.

ART. 32.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

All'emendamento 21. 1, comma 1, dopo le parole: risorse idriche *aggiungere le seguenti:* nei casi di cui alle lettere *c)* ed *m)* dell'articolo 4.

0. 21. 1. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 21. 1, comma 1, dopo le parole: finalità di cui all'articolo 3 *aggiungere il seguente periodo:* A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.

0. 21. 1. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 21. 1, comma 5, sostituire le parole: La loro realizzazione e gestione *con le seguenti:* La realizzazione e l'esercizio.

0. 21. 1. 3.

Il Relatore.

All'emendamento 21. 1, comma 1, inserire dopo a norma della legge n. 183 del 1989 *le seguenti parole* secondo quanto disposto dall'articolo 4 lettere *c)* e *m)*.

0. 21. 1. 4.

Calzolaio, Ronchi.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento d'acque tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino, di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardano in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle Regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 25 della stessa legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono individuati i soggetti realizzatori e stabiliti criteri e modalità per l'esecuzione degli interventi.

4. In caso di mancato accordo o della sua mancata attuazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, propone al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, in via sostitutiva, l'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono es-

sere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione della acque ai soggetti utilizzatori.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni.

7. L'approvazione dei programmi prevista dal comma 2, comporta variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.

21. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento d'acqua tra bacini idrografici diversi, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3.

2. I programmi concordati di cui al comma 1 sono definiti di interesse nazionale e i relativi finanziamenti possono essere a carico parziale o totale dello Stato.

3. I programmi secondo le modalità di cui al comma 1 su proposta delle Autorità di bacino e delle Regioni interessate per competenza sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 25 della stessa legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. In caso di inerzia o di mancato accordo di programma di cui al comma 1, o di sua inattuazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro dei lavori pubblici in via sostitutiva, propone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

21. 2.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

« 1. Ai fini della pianificazione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, le determinazioni rimesse alla competenza statale sono assunte subordinatamente alla sperimentazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le Autorità di bacino di rilievo nazionale o interregionale e le Regioni interessate. A tal fine il Ministero dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una delle autorità o regioni interessate ».

21. 4.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le opere e gli impianti di cui alle lettere *c)* ed *m)* del comma 1 dell'articolo 4 definite in conformità del comma precedente ovvero, in mancanza di accordo programmatico, in conformità al procedimento di cui al citato articolo 4 sono definite di interesse nazionale. Pertanto la relativa realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori ».

21. 5.

Il Relatore.

Al comma 2 sopprimere le parole da in cui il soggetto pubblico *fino alla fine del comma.*

21. 3.

Oreste Rossi, Brambilla, Formenti, Aimone Prina, Bertotti.

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

All'emendamento 22. 12, comma 1, dopo le parole: gestire le reti, *aggiungere la seguente:* a prevalente.

0. 22. 12. 1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione esercitano la loro competenza sugli impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, sino alla definizione dei loro compiti nell'ambito delle previsioni dei piani di bacino. Gli stessi consorzi hanno la facoltà di utilizzare le acque fluenti dei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili per le successive utilizzazioni, fatte salve le esigenze di tutela degli ecosistemi naturali.

2. Gli utenti che sono nell'impossibilità di usufruire dei servizi irrigui dei consorzi di bonifica, sono esentati dal versamento di tutte le forme di contribuzione obbligatoria degli stessi consorzi.

22. 2.

Calzolaio, Cerutti, Oreste Rossi, Ronchi, Ramon Mantovani, Campatelli, Nardone, Felisari, Enrico Testa.

Al comma 1, sostituire le parole da le loro competenze istituzionali *sino alle parole* previa notificazione al Ministero dei lavori pubblici *con le seguenti* le competenze definite dalla legge, previa notificazione alle competenti autorità.

22. 3.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze istituzionali, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica.

2. Le utilizzazioni di cui al comma sono ammesse sempreché esse comportino la restituzione della acque in condizioni di compatibilità con le successive utilizzazioni.

3. Le utilizzazioni di cui al comma 1 destinate alla produzione d'energia idroelettrica sono ammesse per quelle in atto al 31 luglio 1993 previa notificazione al Ministro dei lavori pubblici da rendersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le nuove utilizzazioni per la produzione di energia idroelettrica e per l'approvvigionamento di imprese produttive l'utilizzazione è ammessa previa istanza di utilizzazione temporanea con pagamento del relativo canone diretto alle autorità competenti al rilascio delle concessioni di derivazione. L'istanza si

intende accolta qualora l'autorità interessata non si pronunzi entro 90 giorni.

22. 12.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire la parola: previa notificazione *con le seguenti:* previa comunicazione.

22. 13.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: previa notificazione al Ministero dei lavori pubblici *con le seguenti:* previa istanza di variante alle amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni di derivazioni. L'istanza si intende accolta qualora, entro 90 giorni dalla ricezione, l'amministrazione interessata non si pronunci.

22. 4.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti *con le seguenti* hanno facoltà di utilizzare le acque concesse fluenti.

22. 5.

Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole: per usi *aggiungere le seguenti:* inerenti l'attività agricola.

22. 6.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: da ivi compresi *fino alle parole:* imprese produttive.

22. 7.

Il Governo.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: l'autorità competente esprime entro 30 giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine si intende consentita la diversa utilizzazione.

22. 15.

Il Governo.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti trovando applicazione anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

22. 16.

Il Governo.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I consorzi di bonifica ed irrigazione esercitano la loro competenza sugli impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, sino alla definizione dei loro compiti nell'ambito delle previsioni dei Piani di bacino. Gli stessi consorzi hanno la facoltà di utilizzare le acque fluenti dei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili per le successive utilizzazioni, fatte salve le esigenze di tutela degli ecosistemi naturali.

22. 8.

Calzolaio, Cerutti, Ramon Mantovani, Campatelli, Ronchi, Oreste Rossi, Nardone, Felisari, Enrico Testa.

Al comma 1-bis, aggiungere il seguente:

Gli utenti che sono nell'impossibilità di usufruire di servizi irrigui dei Consorzi di bonifica sono esentati dal versamento di tutte le forme di contribuzione obbligatoria agli stessi Consorzi.

22. 9.

Calzolaio, Cerutti, Ramon Mantovani, Campatelli, Ronchi, Oreste Rossi, Nardone, Felisari, Enrico Testa.

Sostituire il comma con il seguente:

« I rapporti tra i consorzi e gli utilizzatori di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni.

22. 14.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il canone di concessione per uso irriguo. Per gli utilizzi diversi da quelli di cui al comma 1, l'istanza variante, appositamente prodotta, si intende accolta qualora l'amministrazione non si pronunci entro 180 giorni dal ricevimento della medesima.

22. 11.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il pagamento del relativo canone di concessione.

22. 10.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Sopprimere l'articolo 23.

23. 1.

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

Sopprimere il comma 1.

23. 2.

Il Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

23. 3.

Il Governo.

Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:

3-bis. È libera la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

3-ter. La raccolta di cui al comma *3-bis* non richiede licenza o concessione di derivazione di acque: la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e da altre leggi speciali.

3-quater. L'utilizzazione delle acque sotterranee per l'innaffiamento di giardini ed orti al servizio diretto del proprietario del fondo resta regolata dall'articolo 93 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

23. 4.

Il Relatore.

All'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

1. Tutti gli usi di acque superficiali e sotterranee sono in ogni caso subordinati ai provvedimenti di concessione a norma della vigente legislazione, nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni.

Le procedure sono semplificate per i piccoli approvvigionamenti per uso domestico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprietari, possessori od utilizzatori, denunciano alla amministrazione competente i prelievi di acque superficiali, sotterranee e sorgenti, ancorché non utilizzati. Con la medesima denuncia è richiesta la necessaria concessione per tutte le utenze che il soggetto interessato intende continuare ad utilizzare. In tutti gli altri casi il soggetto interessato presenta un adeguato progetto di chiusura dell'utenza idrica.

3. L'amministrazione competente dispone, a cura e spese del proprietario, la chiusura delle utenze idriche non denunciate ai sensi del precedente comma 1 nonché di quelle che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per l'integrità delle risorse idriche. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. È obbligatoria, a spese dei soggetti concessionari, la sottoposizione delle acque, a qualunque uso adibite, a controlli analitici di qualità, secondo scadenze temporali e modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

25.01.

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora il territorio regionale non sia coperto interamente dai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 7 negli ambiti territoriali non attribuiti ai consorzi le funzioni dei medesimi sono esercitate dalle province.

26. 1.

Il Governo.

Sopprimere l'articolo.

27. 1.

Ronchi, Matteoli.

Al comma 1, dopo la parola provincia *aggiungere le seguenti* in attesa della riforma del sistema dei controlli ambientali.

27. 2.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola* attua *con la seguente* coordina.

27. 3.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 2, dopo le parole la provincia *aggiungere le seguenti* senza ulteriori oneri a carico del bilancio.

27. 9.

Il relatore.

Al comma 2, dopo le parole si avvalgono *aggiungere le seguenti* oltre che dei presidi multizonali di prevenzione.

27. 4.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole* o privati.

27. 5.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 8, sostituire la parola province *con le seguenti* regioni e province autonome.

27. 6.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 8, sopprimere le parole o privati.

27. 7.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Sostituire la rubrica con la seguente

Catasto e controllo delle risorse idriche.

27. 11.

Il Relatore.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dell'inquinamento.

27. 10.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

oa) i limiti massimi di concentrazione di inquinanti ammessi allo scarico nei corpi idrici, che sono sottoposti a revisione ogni biennio.

29. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 2, sostituire le parole prevedendo... promiscuo e rurale *con le parole* ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma precedente e all'articolo 14 della presente legge.

29. 2.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. È demandata al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la potestà di emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, appostio regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi da abrogare in quanto incompatibili con la presente legge.

31. 1.

Il Relatore.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. Sono abrogati gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

31. 2.

Il Relatore.

All'articolo 31 premettere il seguente comma:

01. È abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

Conseguentemente, sopprimere i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 13.

31. 3.

Il Relatore.

All'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*

(Norma transitoria).

4.1 Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, è fissato in 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la concessione per l'uso di tali acque resta gratuita per 20 anni decorrenti dalla data della denuncia.

32. 01.

Il Relatore.

All'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*

(Norma transitoria).

« 1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 23.

32. 02. *(ex* 23. 3).

Il Governo.

All'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. Tutti gli usi di acque superficiali e sotterranee sono in ogni caso subordinati ai provvedimenti di concessione a norma della vigente legislazione, nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni. Le procedure sono semplificate per i piccoli approvvigionamenti per uso domestico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprietari, possessori od utilizzatori, denunciano alla amministrazione competente i prelievi di acque superficiali, sotterranee e sorgenti, ancorché non utilizzati. Con la medesima denuncia è richiesta la necessaria concessione per tutte le utenze che il soggetto interessato intende continuare ad utilizzare. In tutti gli altri casi il soggetto interessato presenta un adeguato progetto di chiusura dell'utenza idrica.

3. L'amministrazione competente dispone, a cura e spese del proprietario, la chiusura delle utenze idriche non denunciate ai sensi del precedente comma 1 nonché di quelle che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per l'integrità delle risorse idriche. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. È obbligatorio, a spese dei soggetti concessionari, la sottoposizione delle acque, a qualunque uso adibita, a controlli analitici di qualità, secondo scadenze temporali e modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

32. 03 *(ex* 25. 01)

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

ART. 32-*ter*.

(Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione).

1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla

presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto di pubblico servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, in quanto applicabili. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.

2. Alla regolamentazione della estensione della disciplina di cui al comma 1 alle procedure per la concessione a terzi della gestione del servizio idrico, si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente.

3. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.

4. Qualora la gestione di sistemi idrici sia regolata da una concessione di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modificazioni.

32. 04.

Il Relatore.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-8RG-19
Lire 1000